



N. 177730 / 34788 di Repertorio
COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di ottobre
24 ottobre 2016

In Lodi, nel mio Studio in Via XX Settembre civ. n. 57.

Avanti a me Dr. Angelo Squintani, Notaio in Lodi, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano sono personalmente comparse le signore:
BARBIERI LINA, nata a Montodine (CR) il 23 marzo 1951, residente a Lodi (LO), Via Lodino n. 46, cittadina italiana

Codice Fiscale: BRB LNI 51C63 F681M

AJMONE PAOLA FRANCESCA, nata a Milano (MI) il 8 dicembre 1973, residente a Milano (MI), Via Stradivari Antonio n. 7, cittadina italiana

Codice Fiscale: JMN PFR 73T48 F205W

comparenti della cui identita' personale io Notaio sono certo, con-
vengono e stipulano quanto segue:

1.) E' costituita tra esse Comparenti una Società a responsabilità li-
mitata con la denominazione:

" CENTRO DI PSICOMOTRICITA' DOTT.SSA LINA BARBIERI SRL " anche in forma abbreviata CENTRO DI PSICOMOTRICITA' SRL.

La società ha sede in Lodi (LO).

Ai soli fini dell'articolo 111ter delle disposizioni di attuazione del Codi-
ce Civile, le Parti precisano che l'indirizzo della Società in detto Co-
mune è in Via Tiziano Zalli n. 28.

2.) La società ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di :

organizzazione dell'attività di neuropsichiatria infantile e psichiatria,
psicoterapia, attività psicologica e psicodiagnostica, attività riabilitativa
di tipo logopedico, psicomotorio relazionale, neuromotorio e cognitivo,
e più in generale ogni forma di terapia riabilitativa psichiatrica, psico-
sociale o tecnico espressiva, collaborando con professionisti qualifica-
ti ed iscritti all'albo della propria professione, quando esistente, e met-
tendo a disposizione dei medesimi locali idonei, supporto amministra-
tivo e tutta la strumentazione utile allo svolgimento della loro attività
nell'osservanza delle norme portate dalle leggi e dai regolamenti.

Inoltre la società potrà promuovere ed organizzare anche in collabo-
razione con enti, fondazioni, università, manifestazioni culturali (con-
gressi, convegni, ecc.) e corsi di formazione per operatori delle rela-
zioni d'aiuto e non.

La Società potrà svolgere tutte le attività commerciali, industriali, fi-
nanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo
amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili
per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

In particolare potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rap-
presentanze e mandati, nonché interessenze e partecipazioni in altre
società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine
o connesso al proprio.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle

REGISTRATO A

Il _____

A/N. _____ Serie _____

Esatti € _____

norme che ne disciplinano l'esercizio.

3.) La società ha durata dalla sua legale costituzione al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata una o più volte.

4.) Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) e viene assunto e sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:

- BARBIERI LINA Euro 9.500,00

(novemilacinquecento virgola zerozero), pari al 95%

- AJMONE PAOLA FRANCESCA Euro 500,00

(cinquecento virgola zerozero), pari al 5%.

Il venticinque per cento del capitale sociale, pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zerozero), è stato versato in data odierna all'Organo Amministrativo, che li ritira, mediante:

- assegno circolare non trasferibile n. 3502572483 - 07 della Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino filiale 08042 Lodi 01 emesso in data 19 ottobre 2016 dell'importo di Euro 2.375,00 a favore della società " CENTRO DI PSICOMOTRICITA' SRL ";

- assegno circolare non trasferibile n. 3110823398 - 07 della Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino filiale 08042 Lodi 01 emesso in data 19 ottobre 2016 dell'importo di Euro 125,00 a favore della società " CENTRO DI PSICOMOTRICITA' SRL ";

5.) La società sarà amministrata da un Amministratore unico nominato nella persona della signora BARBIERI LINA sopracomparsa, la quale resterà in carica fino a revoca o dimissioni con tutti i poteri previsti dallo Statuto e precisamente con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato.

È consentita la revoca a sensi di legge.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico signora BARBIERI LINA.

6.) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016.

7.) Ai sensi dell'articolo 2463 n. 9) Codice Civile le parti precisano che l'importo globale delle spese a carico della società per la sua costituzione ammonta approssimativamente ad euro 1.600,00

(milleseicento virgola zerozero).

8.) L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nello statuto che viene approv

.ato dai soci nel testo seguente:

STATUTO

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

1) È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

" CENTRO DI PSICOMOTRICITA' DOTT.SSA LINA BARBIERI SRL "

anche in forma abbreviata CENTRO DI PSICOMOTRICITA' SRL

2) La società ha sede in Lodi (LO).

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere rappresentanze, filiali, agenzie e succursali anche altrove purché nel territorio dello Stato italiano nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito

dello stesso Comune, mentre spetta ai soci decidere il trasferimento in diverso Comune.

3) La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasesanta) e potrà essere prorogata mediante deliberazione dell'assemblea dei soci.

4) Il domicilio dei soci, come l'eventuale indirizzo di posta elettronica od in numero di telefax, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro Imprese ove ha sede la società, l'eventuale cambiamento dovrà essere comunicato alla società dal socio per iscritto od altro mezzo idoneo.

5) La società ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di : organizzazione dell'attività di neuropsichiatria infantile e psichiatria, psicoterapia, attività psicologica e psicodiagnostica, attività riabilitativa di tipo logopedico, psicomotorio relazionale, neuromotorio e cognitivo, e più in generale ogni forma di terapia riabilitativa psichiatrica, psico-sociale o tecnico espressiva, collaborando con professionisti qualificati ed iscritti all'albo della propria professione, quando esistente, e mettendo a disposizione dei medesimi locali idonei, supporto amministrativo e tutta la strumentazione utile allo svolgimento della loro attività nell'osservanza delle norme portate dalle leggi e dai regolamenti.

Inoltre la società potrà promuovere ed organizzare anche in collaborazione con enti, fondazioni, università, manifestazioni culturali (congressi, convegni, ecc.) e corsi di formazione per operatori delle relazioni d'aiuto e non.

La Società potrà svolgere tutte le attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

In particolare potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

CAPITALE SOCIALE

6) Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) e potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea, anche mediante conferimento di beni, nel rispetto degli articoli 2464, 2465 e 2466 del Codice Civile.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

7) Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione, salvo il diritto di prelazione spettante ai soci che, nel primo caso, dovrà essere esercitato entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata per raccomandata dal socio che intende cedere la sua quota a tutti i soci e agli amministratori, contenente il prezzo richiesto, le condizioni della cessione e le generalità del cessionario.

8) I soci possono procedere a versamenti alla società sia in conto ca-

pitale sia con finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi nel rispetto della normativa vigente.

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA

9) I soci decidono sulle materie loro riservate ai sensi dell'art. 2479 C.C. e sulla emissione di titoli di debito secondo quanto previsto dall'art. 2483 C.C.

Le decisioni possono essere adottate sia mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto o mediante deliberazione assembleare, a scelta dell'organo amministrativo, con le modalità ed i limiti di cui agli artt. 2479, 2479-bis e 2479-ter C.C.

Qualora lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate sempre mediante deliberazione assembleare.

10) Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale.

11) Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale

DECISIONI IN FORMA ASSEMBLEARE

12) Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione dovrà essere conservata secondo quanto previsto dall'art. 2478 C.C.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori e ai sindaci, se nominati.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea stessa.

13) Le assemblee sono convocate anche fuori della sede sociale, in ogni caso in Italia, con lettera raccomandata o telefax inviata ai soci risultanti dal Registro Imprese competente ed all'organo di controllo o revisore, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la convocazione.

Le assemblee saranno tuttavia valide anche se non convocate come sopra quando ad essa partecipi l'intero capitale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e l'organo di controllo o revisore, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

14) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, oppure da persona designata dalla stessa assemblea la quale nominerà anche un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni e ciò ai sensi dell'art. 2479 bis C.C..

DECISIONI IN FORMA NON ASSEMBLEARE

15) Tutte le decisioni che per legge non debbano adottarsi con deli-

berazione assembleare, possono essere assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, all'organo di controllo o revisore, se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato", oppure "visto e non approvato", oppure "visto ed astenuto" provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della società, agli amministratori ed all'organo di controllo o revisore, se nominati.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 30 (trenta) giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C.

16) L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro Imprese competente alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando attestazione degli amministratori da cui risulti la posizione del socio.

La delega per sottoscrivere le decisioni dei soci previste dal precedente art. 15) deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

AMMINISTRAZIONE

17) La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, oppure da un Amministratore Unico, anche non soci, a seconda di quanto l'assemblea deliberi al momento della nomina.

Salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci non si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Cod. Civ.

18) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico durano in carica per il periodo stabilito di volta in volta all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri esso decadrà dall'ufficio in caso di disaccordo per la revoca del consigliere e dei consiglieri delegati.

19) Al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

20) La convocazione del Consiglio sarà fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche fuori dalla sede sociale, sia in Italia sia nel territorio di altro Stato estero membro dell'Unione Europea.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in videoconferenza o per teleconferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Le delibere del Consiglio sono valide con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione potranno essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori, devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

21) Il Consiglio può nominare fra i suoi membri uno o più amministratori delegati e conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le retribuzioni e attribuzioni a norma di legge nonché le eventuali cauzioni.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono nominare direttori, procuratori ad negotia ed ad lites e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

22) La rappresentanza generale della società spetta agli amministratori a' sensi dell'art. 2475 bis Cod. Civ.

23) Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

I soci, mediante deliberazione all'atto della nomina o con apposita decisione, possono assegnare una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti d'esercizio.

Mediante deliberazione dei soci, all'Organo Amministrativo può essere attribuita una indennità per la cessazione della carica e l'accantonamento annuale per il relativo fondo di quiescenza.

In caso di nomina di Amministratori Delegati o investiti di particolari cariche, di un Comitato esecutivo il compenso ad essi spettante è stabilito dall'Organo Amministrativo al momento della nomina, sentito l'organo di controllo o revisore, ove nominati.

CONTROLLO LEGALE DELLA SOCIETA'

24) Nei casi previsti dalla legge o per espressa decisione dei soci la società, ai sensi dell'art. 2477 C.C., nomina un "organo di controllo o revisore" costituito da un solo membro effettivo persona fisica o società di revisione o da un organo collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a' sensi di legge nel rispetto dell'art. 2400 C.C. , a scelta dell'assemblea, determinandone le competenze e i poteri ivi compresa la revisione legale dei conti.

La funzione di revisione può essere affidata all'organo di controllo o ad un revisore persona fisica o società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea di volta in volta può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione anziché cumulativamente nel medesimo organo siano affidate, separatamente attribuendo da un lato la funzione di controllo al sindaco unico o collegio sindacale e dall'altro la funzione di revisione a un revisore (persona fisica o società di revisione)

Nel caso di nomina del Collegio Sindacale i membri devono essere tutti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero della Giustizia e l'assemblea provvede anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

25) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio ed il conto economico saranno compilati e sottoposti all'approvazione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 C.C.

26) Gli utili netti, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale sinché questa non raggiunga il 20% (venti per cento) del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo diversa disposizione dell'assemblea.

L'assemblea può disporre di mandare ai successivi esercizi una parte o tutti gli utili o destinarli a speciali riserve.

I dividendi non esatti andranno prescritti a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui saranno divenuti esigibili.

RECESSO

27) Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 del C.C. Non è ammesso il recesso parziale.

SCIoglimento

28) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, precisandone i poteri, la retribuzione e la rappresentanza.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

29) Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, o fra essi e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle in cui la legge prevede l'intervento del Pubblico Ministero, sarà deferita al giudizio di un Arbitro unico nominato dal Presidente della Camera di Commercio ove ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti o se le stesse siano solo a carico della parte soccombente.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

ACQUISTO BENI E CREDITI

30) La società potrà in deroga all'articolo 2465 C.C. acquistare, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, beni o crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla data d'iscrizione nel registro delle imprese senza autorizzazione assembleare dei soci a norma dell'articolo 2479 C.C..

DISPOSIZIONI GENERALI

31) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto e dall'atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

Le signore BARBIERI LINA e AJMONE PAOLA FRANCESCA dichiarano di essere state informate dal Notaio rogante sul trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di acconsentire ed autorizzare l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, per le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio del quale ho dato lettura alle Parti che approvandolo lo sottoscrivono a margine dei fogli intermedi ed in calce con me Notaio alle ore undici e quindici minuti.

Consta di quattro fogli scritti su quindici facciate e fin qui della se-

dicesima.

F.to : BARBIERI LINA, AJMONE PAOLA FRANCESCA, SQUINTANI
ANGELO Notaio